

DELIBERAZIONE 28 DICEMBRE 2016
801/2016/R/EEL

DISPOSIZIONI OPERATIVE PER LE IMPRESE A FORTE CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA,
PER LA COMPETENZA 2015

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO

Nella riunione del 28 dicembre 2016

VISTI:

- la Direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003 (di seguito: Direttiva 2003/96/CE);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni;
- il decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni in legge 7 agosto 2012, n. 134 (di seguito: decreto legge 83/12);
- il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, come convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116 (di seguito: decreto legge 91/14);
- il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico, 5 aprile 2013, adottato ai sensi dell'articolo 39, comma 1, del decreto legge 83/12 (di seguito: decreto 5 aprile 2013);
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 29 dicembre 2011, ARG/elt 199/11 (di seguito: deliberazione ARG/elt 199/11);
- la deliberazione dell'Autorità 25 luglio 2013, 340/2013/R/eel (di seguito: deliberazione 340/2013/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 3 ottobre 2013, 437/2013/R/eel (di seguito: deliberazione 437/2013/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 24 ottobre 2013, 467/2013/R/eel (di seguito: deliberazione 467/2013/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 31 luglio 2014, 385/2014/R/eel (di seguito: deliberazione 385/2014/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 23 ottobre 2014, 518/2014/R/eel (di seguito: deliberazione 518/2014/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 11 dicembre 2014, 609/2014/R/eel (di seguito: deliberazione 609/2014/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 18 dicembre 2014, 635/2014/R/eel (di seguito: deliberazione 635/2014/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2014, 666/2014/R/eel (di seguito: deliberazione 666/2014/R/eel);

- la deliberazione dell’Autorità 28 dicembre 2015, 668/2015/R/eel (di seguito: deliberazione 668/2015/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 17 marzo 2016, 120/2016/R/eel (di seguito: deliberazione 120/2016/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 17 novembre 2016, 677/2016/R/eel (di seguito: deliberazione 677/2016/R/eel);
- la comunicazione del Ministro dello Sviluppo Economico del 24 aprile 2013 (prot. Autorità 15491 del 26 aprile 2013) recante indirizzi per l’attuazione dell’articolo 39 del decreto legge 83/12 concernente la rideterminazione degli oneri generali del sistema elettrico per le imprese a forte consumo di energia (di seguito: primo atto di indirizzo);
- la comunicazione del Ministro dello Sviluppo Economico del 24 luglio 2013 (prot. Autorità 26064 del 24 luglio 2013) recante il secondo atto di indirizzo per l’attuazione dell’articolo 39 del decreto legge 83/12 concernente la rideterminazione degli oneri generali del sistema elettrico per le imprese a forte consumo di energia (di seguito: secondo atto di indirizzo);
- la comunicazione della Commissione europea 2014/C 200/01 del 28 giugno 2014 “Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell’ambiente e dell’energia 2014-2020” (di seguito: Comunicazione 2014/C 200/01);
- la comunicazione del Ministro dello Sviluppo Economico prot. 22398 del 7 ottobre 2016 (prot. Autorità 29704 del 19 ottobre 2016) (di seguito: comunicazione 19 ottobre 2016);
- la comunicazione del Ministro dello Sviluppo Economico del 15 novembre 2016 (prot. Autorità 33540 del 16 novembre 2016) (di seguito: comunicazione 16 novembre 2016);
- le comunicazioni della Cassa per i servizi energetici e ambientali (di seguito: Cassa) prot. 7294 del 14 luglio 2015 (prot. Autorità 21378 del 17 luglio 2015) (di seguito: comunicazione 14 luglio 2015) e prot. 3556 del 21 aprile 2016 (prot. Autorità 11722 del 21 aprile 2016) (di seguito: comunicazione 21 aprile 2016).

CONSIDERATO CHE:

- l’articolo 39 del decreto legge 83/12 (così come modificato dalla legge di conversione 134/12) prevede, al comma 1, che con uno o più decreti del Ministro dell’Economia e delle Finanze, di concerto col Ministro dello Sviluppo Economico, da emanare entro il 31 dicembre 2012, in applicazione dell’articolo 17 della Direttiva 2003/96/CE, siano definite le imprese a forte consumo di energia e al comma 3 che l’Autorità provveda alla rideterminazione degli oneri generali di sistema sulla base degli indirizzi del Ministro dello Sviluppo Economico;
- il Ministro dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico, ha quindi adottato il decreto 5 aprile 2013, con cui sono stati definiti i requisiti di accesso alle predette agevolazioni (c.d. requisiti di energivortà) per le imprese a forte consumo di energia elettrica, e sono state

disciplinate le modalità di rideterminazione degli oneri generali di sistema a queste applicabili;

- in attuazione del citato articolo 39 del decreto legge 83/12, il Ministro dello Sviluppo Economico ha emanato il primo atto di indirizzo per il riconoscimento delle agevolazioni sugli oneri generali di sistema per le imprese a forte consumo di energia elettrica, seguito dal secondo atto di indirizzo, a integrazione del primo;
- in seguito ai citati indirizzi del Ministro dello Sviluppo Economico, con la deliberazione 340/2013/R/eel, l'Autorità ha stabilito che a partire dal 1 luglio 2013 le imprese a forte consumo di energia elettrica che ne abbiano titolo possano richiedere le agevolazioni loro spettanti;
- con la deliberazione 437/2013/R/eel, l'Autorità ha definito le modalità operative per la prima costituzione dell'elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali (di seguito: Cassa);
- con la deliberazione 467/2013/R/eel, l'Autorità ha definito le modalità di attuazione delle disposizioni del decreto 5 aprile 2013 in materia di agevolazioni relative agli oneri generali di sistema per le imprese a forte consumo di energia elettrica per il periodo di prima applicazione intercorrente dal 1 luglio 2013 al 31 dicembre 2014;
- la Cassa ha reso disponibile un portale ai fini dell'iscrizione delle imprese aventi diritto all'elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica rispettivamente per l'anno 2012 (dal 21 ottobre 2013 al 2 dicembre 2013), per l'anno 2013 (dal 2 settembre al 31 ottobre 2014) e per l'anno 2014 (in due sessioni, fino al 31 ottobre 2015);
- la Cassa ha recentemente pubblicato l'elenco aggiornato delle imprese a forte consumo di energia elettrica relativamente all'anno 2014;
- le sezioni 3.7.2 e 3.7.3 delle "Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell'ambiente e dell'energia 2014-2020" di cui alla Comunicazione 2014/C 200/01 (di seguito: Linee Guida) prevedono, tra l'altro, che gli Stati membri possano adottare misure agevolative per le imprese a forte consumo di energia elettrica sotto forma di riduzione dei costi associati esclusivamente al finanziamento della produzione di energia da fonti rinnovabili e nel rispetto di determinate condizioni (indicate al paragrafo 3.7.2), oggetto di verifica da parte della Commissione europea (nell'ambito del procedimento di valutazione delle misure istitutive di aiuti di Stato);
- in ossequio alla normativa europea in materia di aiuti di Stato, le misure istitutive delle agevolazioni alle imprese a forte consumo di energia elettrica sono state notificate dal Governo alla Commissione europea solo in data 17 aprile 2014;
- in pendenza del procedimento di verifica, da parte della Commissione europea, della compatibilità delle misure istitutive delle agevolazioni a favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica con le norme europee in materia di aiuti di Stato (di seguito: procedimento europeo di verifica), l'Autorità ha adottato una serie dei provvedimenti al fine di ottemperare al connesso obbligo

di *standstill*, garantendo, nei fatti, l'effetto utile delle agevolazioni previste dalla normativa nazionale;

- in particolare, con la deliberazione 668/2015/R/eel, l'Autorità ha confermato le disposizioni di cui alla deliberazione 467/2013/R/eel, come successivamente modificata e integrata, fino al 31 dicembre 2015, fatte salve le possibili condizioni poste dalla Commissione europea in esito al procedimento europeo di verifica.

CONSIDERATO CHE:

- con la deliberazione 635/2014/R/eel, l'Autorità ha fissato, per l'anno 2013, l'aliquota del contributo a carico delle imprese a forte consumo di energia elettrica a copertura dei costi sostenuti dalla Cassa per dare attuazione alle disposizioni in materia di agevolazioni a favore delle predette imprese nella misura dell'1 per mille (uno per mille) dell'agevolazione riconosciuta, da applicare in occasione dell'erogazione del conguaglio 2013;
- con la medesima deliberazione 635/2014/R/eel, l'Autorità ha previsto che la Cassa destini eventuali differenze tra i contributi raccolti e le spese sostenute nel 2014 alla copertura dei costi relativi all'attuazione della medesima disciplina per l'anno 2015 in occasione del conguaglio relativo alle agevolazioni relative al 2014.

CONSIDERATO CHE:

- con la deliberazione 518/2014/R/eel, l'Autorità ha previsto che, in sede della quantificazione delle agevolazioni alle imprese a forte consumo di energia elettrica per gli anni 2015 e successivi, si tenga conto dell'esclusione dei punti di prelievo in bassa tensione nella titolarità delle imprese a forte consumo di energia elettrica dai benefici previsti dall'articolo 23, commi 1 e 2, del decreto legge 91/14;
- con la deliberazione 609/2014/R/eel, l'Autorità ha previsto che le maggiorazioni a copertura degli oneri generali di sistema di cui all'articolo 24 del decreto legge 91/14, in relazione ai punti di prelievo afferenti a Sistemi Efficienti di Utenza (di seguito: SEU) e Sistemi Esistenti Equivalenti ai Sistemi Efficienti di Utenza (di seguito: SESEU) e nella titolarità di imprese registrate nell'elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica, di cui alla deliberazione 437/2013/R/eel, siano determinate a conguaglio dalla Cassa, distintamente per ciascuna impresa, nell'ambito dei meccanismi per il riconoscimento delle agevolazioni a favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica e a valle dell'aggiornamento dell'elenco delle suddette imprese in relazione ai dati dell'anno di competenza, utilizzando le informazioni relative all'energia effettivamente consumata e non prelevata dalla rete oggetto delle dichiarazioni acquisite ai sensi dell'articolo 6, del decreto 5 aprile 2013, eventualmente

integrate con modalità successivamente definite dall’Autorità in esito alla determinazione del sistema agevolativo applicabile a decorrere dal 2015;

- il processo di qualifica dei SEU e SEESEU presso il Gestore dei Servizi Energetici (di seguito: GSE) risulta non ancora concluso.

CONSIDERATO CHE:

- con la comunicazione 19 ottobre 2016, il Ministro dello Sviluppo Economico ha rappresentato all’Autorità lo stato avanzato del confronto con gli uffici della *DG Comp* sul procedimento europeo di verifica;
- con la comunicazione del 16 novembre 2016, il Ministro dello Sviluppo Economico, oltre a confermare lo stato avanzato del procedimento europeo di verifica, ha informato l’Autorità in merito al *“raggiunto accordo con la stessa DG Comp per rendere disponibile la misura al settore industriale per gli anni pregressi nel più breve tempo possibile”* e ha precisato che *“esistono le condizioni per attuare al più presto la misura per le somme di competenza 2013-2015”, [...]* *la condizione che la misura si attesti entro i limiti discussi e verificati con la Commissione”*;
- con la deliberazione 677/2016/R/eel, l’Autorità ha dato disposizioni urgenti alla Cassa allo scopo di attuare le misure agevolative a favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica per gli anni di competenza 2013, 2014 e 2015;
- con specifico riferimento all’anno di competenza 2015, la deliberazione 677/2016/R/eel, al fine di riconoscere nel più breve tempo possibile alle imprese eleggibili le agevolazioni relative al periodo di competenza 1 gennaio 2015 – 31 dicembre 2015, ha dato disposizioni alla Cassa di aprire il portale *on-line* ai fini della raccolta delle dichiarazioni attestanti la titolarità dei requisiti tipici delle imprese a forte consumo di energia elettrica per l’anno 2015, confermando quanto già previsto dalla deliberazione 120/2016/R/eel in merito alla raccolta di dati relativi al valore aggiunto lordo;
- in particolare, il comma 6.1 della deliberazione 677/2016/R/eel prevede che entro il 31 gennaio 2017, la Cassa provveda all’apertura del portale ai fini della raccolta delle dichiarazioni attestanti la titolarità dei requisiti tipici delle imprese a forte consumo di energia elettrica per l’anno 2015, secondo modalità stabilite da successivo provvedimento.

CONSIDERATO CHE:

- con la comunicazione 21 aprile 2016, la Cassa, in ottemperanza a quanto previsto dal punto 3 della deliberazione 120/2016/R/eel, ha trasmesso agli uffici dell’Autorità la *“Proposta contenente gli adempimenti procedurali prodromici alla raccolta delle dichiarazioni 2015 per le imprese a forte consumo di energia elettrica, alla raccolta dei dati relativi al VAL (Valore Aggiunto Lordo) per gli anni in cui le imprese hanno presentato la dichiarazione e all’erogazione delle agevolazioni 2014”*;

- detta proposta evidenzia, tra l'altro, la necessità di disciplinare la procedura relativa alle rettifiche di cui all'articolo 3 dell'Allegato A alla deliberazione 666/2014/R/eel, con particolare riferimento alle tempistiche entro cui le imprese sono tenute a trasmettere i dati in rettifica.

CONSIDERATO CHE:

- le Linee Guida (cfr. paragrafi 185-186) prevedono che, ai fini della loro compatibilità con il mercato interno, le suddette agevolazioni debbano:
 - i. essere concesse soltanto alle imprese ammissibili, ossia:
 - imprese attive nei settori specificati nell'allegato 3 delle Linee Guida,
 - ovvero imprese che pur non essendo attive nei settori che figurano al predetto allegato abbiano cumulativamente un'intensità di energia elettrica di almeno il 20% del valore aggiunto lordo (cfr. allegato 4 delle Linee Guida) e operino in un settore caratterizzato da un'intensità degli scambi di almeno il 4% al livello dell'Unione (un'indicazione di tali settori è contenuta nell'allegato 5 delle medesime Linee Guida)
 - ii. essere parziali, ossia, lasciare almeno una parte del contributo a carico dei beneficiari, così da rispettare il principio della proporzionalità della misura rispetto alle finalità perseguite;
- con riferimento al requisito di parzialità dell'aiuto (sub ii), le richiamate Linee Guida (paragrafo 189) precisano che le predette agevolazioni possano essere ritenute proporzionate nella misura in cui i beneficiari degli aiuti versino un contributo di valore pari ad almeno il 15% dei costi associati al finanziamento delle fonti di energia rinnovabile al lordo degli sgravi ricevuti; inoltre, le Linee Guida precisano altresì che gli Stati membri, laddove necessario, possano limitare l'entità del predetto contributo a carico delle imprese energivore fino al 4% del loro valore aggiunto lordo dell'impresa interessata ovvero fino allo 0,5% di tale valore ma soltanto nei casi in cui il beneficiario abbia un'intensità di energia elettrica di almeno il 20% del suo valore aggiunto lordo;
- i suddetti criteri di ammissibilità e proporzionalità (di cui alla sezione 3.7.2 delle Linee Guida) devono essere applicati dagli Stati membri entro l'1 gennaio 2019;
- tuttavia, gli aiuti concessi in relazione a un periodo precedente al 2019 possono essere dichiarati compatibili nella misura in cui siano in linea con un Piano di adeguamento, che deve essere notificato alla Commissione europea e approvato da quest'ultima (cfr. sezione 3.7.3 delle Linee Guida, in particolare paragrafi 195 e 199), Piano di adeguamento che deve prevedere adattamenti progressivi ai livelli di aiuto necessari per applicare i predetti criteri di ammissibilità e proporzionalità;
- inoltre, il paragrafo 197 delle Linee Guida dispone che gli aiuti concessi prima della data di applicazione di tale disciplina a imprese che non sono ammissibili a norma del paragrafo 3.7.2 possono essere dichiarati compatibili a condizione che

il Piano di adeguamento preveda un contributo proprio del 20% dei costi associati al finanziamento delle fonti di energia rinnovabile corrispondenti all'onere al lordo della riduzione da stabilire in maniera progressiva ed entro il 1 gennaio 2019 (di seguito: *grandfathering clause*);

- l'ultima revisione della proposta di Piano di adeguamento è stata presentata alla DG *Comp* dal Governo Italiano in data 1 agosto 2016;
- in coerenza con le disposizioni sopra richiamate, detto Piano di adeguamento prevede l'applicazione della *grandfathering clause* a tutte le imprese aventi titolo a beneficiare delle agevolazioni in commento prima dell'entrata in vigore delle Linee Guida, mentre dispone che le altre imprese (a titolo di esempio, quelle aventi diritto ai benefici in commento a partire dal 2015) che non risultano eleggibili ai sensi delle Linee Guida, ma rispettano i requisiti di energivortà del decreto 5 aprile 2013, contribuiscano progressivamente ai costi di finanziamento delle fonti rinnovabili fino alla concorrenza di un importo pari al 100% di tali costi, entro il 1 gennaio 2019;
- l'erogazione delle agevolazioni spettanti alle imprese aventi titolo per l'anno 2015 sarà pertanto subordinata alla verifica del rispetto della contribuzione minima prevista dal predetto Piano di adeguamento, come approvato dalla DG *Comp*.

RITENUTO CHE:

- si debba procedere urgentemente alla determinazione delle aliquote sulla cui base computare le agevolazioni per il periodo 1 gennaio – 31 dicembre 2015 da applicare ai punti di prelievo in media, alta e altissima tensione nella titolarità delle imprese a forte consumo di energia elettrica;
- sia necessario procedere con la medesima urgenza alla determinazione delle aliquote da applicare ai punti di prelievo con potenza disponibile superiore a 16,5 kW e ai relativi consumi nella titolarità delle imprese a forte consumo di energia elettrica dell'anno 2015 ai fini dello scomputo di cui al comma 2.2 della deliberazione 518/2014/R/eel;
- sia opportuno rinviare a successivo provvedimento la disciplina delle modalità e delle tempistiche della regolazione delle partite economiche di competenza dell'anno 2015 ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui alla deliberazione 609/2014/R/eel;
- sia necessario dare disposizioni alla Cassa al fine di consentire del portale per la raccolta delle dichiarazioni attestanti la titolarità dei requisiti tipici delle imprese a forte consumo di energia elettrica per l'anno 2015;
- sia necessario prevedere in capo alle imprese a forte consumo di energia elettrica, l'obbligo di inserire i dati relativi al Valore Aggiunto Lordo (VAL) registrati negli anni dal 2011 al 2015, ai fini delle verifiche previste dalle Linee Guida, nonché dell'applicazione di quanto sarà previsto dal Piano di adeguamento in esito alla conclusione del procedimento europeo di verifica;

- sia opportuno rimandare a successivo provvedimento la determinazione delle modalità e delle tempistiche di regolazione delle partite economiche afferenti alle agevolazioni spettanti alle imprese incluse nell'elenco 2015, nonché dei conguagli relativi all'applicazione nell'anno 2015 della componente A_E e delle disposizioni di cui ai commi 70.1 e 70.1**bis** dell'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 199/11, in attesa della conclusione del procedimento europeo di verifica;
- si debba prescrivere alla Cassa di verificare i dati forniti dalle imprese relativamente all'anno 2015 analogamente a quanto fatto in relazione ai dati relativi agli anni 2013 e 2014, in conformità alla disciplina prevista nei rispettivi provvedimenti;
- ai fini di cui al precedente alinea, sia opportuno stabilire le modalità di trasmissione dei dati relativi ai consumi 2015 da parte dei distributori alla Cassa, in analogia con quanto già previsto per i dati degli anni 2013 e 2014, tenendo conto anche della necessità di distinguere i consumi dei punti di prelievo in bassa tensione con potenza disponibile superiore a 16,5 kW, ai fini dello scomputo di cui al comma 2.2 della deliberazione 518/2014/R/eel;
- sia opportuno stabilire un termine entro cui le imprese a forte consumo di energia elettrica possono effettuare eventuali rettifiche dei dati inseriti nelle dichiarazioni che comportano una modifica sostanziale dell'indice di energivortà dell'impresa ovvero della agevolazione ad essa spettante;
- sia opportuno definire la procedura per la determinazione del contributo a carico delle imprese a forte consumo di energia elettrica a copertura dei costi sostenuti dalla Cassa per dare attuazione alle disposizioni in materia di agevolazioni per tali imprese nell'anno 2015

DELIBERA

Articolo 1

Disposizioni per il calcolo delle agevolazioni di competenza 2015

- 1.1 Le agevolazioni per il periodo 1 gennaio – 31 dicembre 2015 da applicare ai punti di prelievo in media, alta e altissima tensione nella titolarità delle imprese a forte consumo di energia elettrica sono fissate come indicato nella Tabella 1 allegata al presente provvedimento.
- 1.2 Ai fini di cui al comma 2.2 della deliberazione 518/2014/R/eel, la Cassa applica ai punti di prelievo in bassa tensione con potenza disponibile superiore a 16,5 kW e ai relativi consumi nella titolarità dei soggetti inseriti nell'elenco di cui al successivo comma 2.3 e successivi aggiornamenti i valori indicati nella Tabella 2 allegata al presente provvedimento.

Articolo 2

Disposizioni operative alla Cassa per la raccolta delle dichiarazioni 2015

- 2.1 Ai fini della raccolta delle dichiarazioni, all'Allegato 2 alla deliberazione 437/2013/R/eel, e sue successive modifiche e integrazioni, sono inseriti i seguenti dati obbligatori:
- a) i dati relativi al Valore Aggiunto Lordo (VAL) registrati dalle imprese a forte consumo di energia elettrica negli anni dal 2011 al 2015, calcolato come previsto dall'Allegato 4 alle Linee Guida;
 - b) ove disponibile, il dato relativo al “*codice identificativo del sistema SEU/SESEU, rilasciato da Terna Spa (SSPC_XX)*”, come proposto dalla Cassa con la comunicazione 14 luglio 2015; ove tale dato non fosse disponibile, è acquisita una dichiarazione attestante che l'impresa non è titolare di un SEU/SESEU oppure che non ha ancora ottenuto la relativa qualifica da parte del GSE.
- 2.2 Le imprese a forte consumo di energia elettrica rilasciano la dichiarazione con i dati 2015 entro e non oltre il termine perentorio di 60 giorni dall'apertura del portale ai fini della raccolta delle medesime dichiarazioni. Decorso tale termine, la dichiarazione non potrà dare luogo al riconoscimento di agevolazioni.
- 2.3 La Cassa pubblica l'elenco delle imprese a forte consumo di energia per l'anno 2015 (di seguito: elenco 2015) entro 30 giorni successivi al termine di cui al precedente comma 2.2.
- 2.4 Contestualmente alla pubblicazione di cui al precedente comma 2.3, la Cassa pubblica un ulteriore elenco delle imprese che hanno fatto richiesta di essere inserite per l'anno 2015, ma che sono ancora soggette ai controlli di cui al comma 4.1.
- 2.5 La Cassa pubblica mensilmente un aggiornamento degli elenchi di cui ai precedenti commi 2.3 e 2.4 in esito ai controlli di cui al comma 4.1.
- 2.6 Con successivo provvedimento sono disciplinate le modalità e le tempistiche di regolazione delle partite economiche afferenti alle agevolazioni per le imprese incluse nell'elenco di cui al precedente comma 2.3 e successivi aggiornamenti, nonché dei conguagli relativi all'applicazione nell'anno 2015 della componente A_E e delle disposizioni di cui ai commi 70.1 e 70.1bis dell'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 199/11.
- 2.7 Con successivo provvedimento sono disciplinate le modalità e le tempistiche per la regolazione delle partite economiche di competenza 2015 ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui alla deliberazione 609/2014/R/eel.

Articolo 3

Disposizioni per le imprese distributrici di energia elettrica per l'anno 2015

- 3.1 Entro il 31 gennaio 2017, le imprese distributrici trasmettono alla Cassa l'elenco dei punti di prelievo in bassa, media, alta e altissima tensione nella titolarità delle imprese a forte consumo di energia elettrica censite negli elenchi 2013 e

2014, di cui ai commi 2.14 della deliberazione 467/2013/R/eel e 4.2 della deliberazione 677/2016/R/eel, e i dati di consumo dei medesimi punti in ciascun mese dell'anno 2015, differenziati per scaglioni di consumo (0-4 GWh/mese, 4-8 GWh/mese, 8-12 GWh/mese e oltre i 12 GWh/mese), secondo la modulistica predisposta dalla medesima Cassa.

- 3.2 I dati dei punti di prelievo e dei relativi consumi in bassa tensione di cui al precedente comma 3.1 devono essere distinti tra punti di prelievo con potenza disponibile fino a 16,5 kW e punti di prelievo con potenza disponibile superiore.
- 3.3 Le imprese distributrici provvedono a trasmettere alla Cassa i dati di cui ai precedenti commi 3.1 e 3.2 per eventuali nuovi soggetti inseriti negli elenchi 2013 e 2014, a seguito degli aggiornamenti dei medesimi elenchi, entro 10 giorni lavorativi dalla pubblicazione dei medesimi elenchi aggiornati.
- 3.4 Qualora un'impresa a forte consumo di energia elettrica non fosse inclusa negli elenchi di cui al precedente comma 3.3, e sia inclusa per l'anno 2015:
- a) la Cassa richiede i dati di cui ai commi 3.1 e 3.2 ai distributori di riferimento;
 - b) entro 10 giorni lavorativi dalla data di ricezione della richiesta di cui alla precedente lettera a), i distributori di riferimento trasmettono alla Cassa i dati di cui ai commi 3.1 e 3.2.

Articolo 4

Controlli e rettifiche

- 4.1 La Cassa effettua per l'anno 2015 i medesimi controlli previsti per l'anno 2013 e 2014, come disciplinati dai rispettivi provvedimenti.
- 4.2 A partire dal 1 gennaio 2017, a seguito di una richiesta di rettifica da parte di un'impresa che si è iscritta agli elenchi 2013, 2014 o 2015, che comporti una modifica della classe di energivortà dell'impresa ovvero della agevolazione ad essa spettante nei medesimi anni, sono concessi alla medesima impresa 30 giorni lavorativi per la trasmissione della nuova dichiarazione.
- 4.3 Decorso il termine di cui al precedente comma 4.2, la Cassa comunica, tramite PEC, all'impresa interessata che avrà a disposizione ulteriori 15 giorni lavorativi per comunicare i dati rettificati, a pena cancellazione dall'elenco dell'anno per il quale ha chiesto la rettifica e recupero delle eventuali somme già erogate per il medesimo anno.
- 4.4 Decorso il termine di cui al precedente comma 4.3, la Cassa procede a quanto previsto nel medesimo comma.
- 4.5 Per le richieste di rettifica pervenute entro il 31 dicembre 2016, il termine entro cui devono essere trasmessi dati rettificati prima della cancellazione dall'elenco e dell'eventuale recupero delle agevolazioni percepite è fissato al 15 febbraio 2017.
- 4.6 È dato mandato alla Cassa di regolare le tempistiche per la trasmissione di rettifiche che non comportino una modifica della classe di energivortà dell'impresa ovvero della agevolazione a essa spettante.

Articolo 5

Disposizioni alla Cassa per i conguagli relativi all'anno 2014

- 5.1 A valle del riconoscimento delle agevolazioni di cui al comma 4.5 della deliberazione 677/2016/R/eel, la Cassa effettua, nel più breve tempo possibile, i conguagli di cui all'Articolo 5 della deliberazione 385/2014/R/eel.

Articolo 6

Aliquota a copertura dei costi di Cassa

- 6.1 Per l'anno 2015, l'aliquota del contributo a carico delle imprese a forte consumo di energia elettrica per i costi sostenuti dalla Cassa per dare attuazione alle disposizioni in materia di agevolazioni a favore di tali imprese è fissata ad un valore non superiore al 1 per mille (uno per mille) dell'agevolazione riconosciuta, da applicare in occasione dell'erogazione della regolazione di cui al comma 2.6.
- 6.2 Ai fini della determinazione del contributo di cui al precedente comma 6.1, la Cassa trasmette agli uffici dell'Autorità, entro il termine di cui al comma 2.2, una rendicontazione dei costi sostenuti in attuazione della disciplina in materia di agevolazioni a favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica per gli anni di competenza 2014 e 2015, nonché delle eventuali differenze tra i contributi raccolti e le spese sostenute nel medesimo anno 2014, ai sensi del punto 2 della deliberazione 635/2014/R/eel.

Articolo 7

Disposizioni finali

- 7.1 La Cassa pubblica sul proprio sito, previa informativa alla Direzione Infrastrutture, *Unbundling* e Certificazione dell'Autorità, istruzioni operative e risposte alle domande più frequenti in relazione a quanto previsto dal presente provvedimento.
- 7.2 Il presente provvedimento è trasmesso al Ministro dello Sviluppo Economico e alla Cassa per i servizi energetici e ambientali.
- 7.3 Il presente provvedimento è trasmesso al Ministro dell'Economia e delle Finanze e all'Agenzia delle entrate, all'Agenzia delle dogane, al Nucleo speciale spesa pubblica e repressione frodi comunitarie della Guardia di finanza.
- 7.4 Il presente provvedimento è pubblicato sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

28 dicembre 2016

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni